

ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
LIBERA CACCIA  
Via S. Giuliano Macallè S. Elena, 27/A  
97015 MODICA

FEDERAZIONE SICILIANA  
DELLA CACCIA  
Via Roma, 92  
97100 RAGUSA

---

*Ragusa li, 6 luglio 2009*  
Raccomandata A.R.

*Al Dirigente Coordinatore della*  
**RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA**  
**U.O.B. 63**  
*Via DUCEZIO n° 2*  
**97100 RAGUSA**

p.c.

*All'Assessorato Agricoltura e Foreste*  
*Servizio XI Faunistico Venatorio Ambientale*  
**Dott. Camillo Albanese**  
*Viale Regione Siciliana 4600*  
**90145 PALERMO**

*Al Presidente della Regione Sicilia*  
**Dr. Raffaele Lombardo**  
*Palazzo dei Normanni*  
**90145 PALERMO**

Oggetto: **RICHIESTA COPIA VERBALI DI CENSIMENTO**  
ai sensi della Legge 241/90 e successive modifiche e/o integrazioni

Queste Associazioni Venatorie ANLC (Associazione Nazionale Libera Caccia) e F.S.d.C. (Federazione Siciliana della Caccia, non avendo avuto a tutt'oggi alcun riscontro alla loro nota dell'11.06.2009, preso atto della *Relazione*, datata 06 Maggio 2009, Prot. N. 2221, con la quale Codesta RFV chiede il *Divieto di Caccia nell'area* (?) *Pantani della Sicilia Sud Orientale*, ed avendola esaminata attentamente, nutrono seri dubbi sulla sussistenza dei riferimenti metodologici e scientifici cui si fa riferimento nella stessa.

In tale *Relazione*, infatti, il Responsabile del procedimento Dr. Carmelo Francesco Alfano, afferma testualmente che "l'Ufficio ha avvistato e censito (*informalmente*) nel 2009... etc...".

Vista la carenza di personale da sempre lamentata da Codesta R.F.V. quando è stata sollecitata ad altre adempienze (vedi ripopolamenti, istituzione di zone addestramento cani, etc...) viene spontaneo chiedersi con quali dipendenti l'Ufficio

---

ha posto in essere tali censimenti? Ed inoltre, cosa significa "informalmente"? Se significa tramite informazioni di terzi, chi sono questi terzi? E quali titoli scientifici possiedono per dare informazioni così specifiche che richiedono competenze tecniche non indifferenti?

Alla luce delle considerazioni di cui sopra, al fine di tutelare gli interessi legittimi dei cacciatori, in quanto, essendo ormai i Pantani in questione una delle ultime zone umide di tutta la Sicilia, sottrarre queste aree all'esercizio venatorio significa, di fatto, chiudere la caccia agli anatidi ancorchè la stessa è consentita dalla legge, le scriventi Associazioni, con la presente, chiedono copia dei VERBALI DI CENSIMENTO dai quali si riscontrino le modalità tecnico-scientifiche di svolgimento dei censimenti, i periodi in cui gli stessi sono stati effettuati e i nominativi del personale che li ha svolti, con i relativi titoli scientifici posseduti dagli stessi.

In mancanza di riscontro entro 30 giorni, queste Associazioni trasmetteranno gli atti all'Autorità Giudiziaria per gli eventuali adempimenti del caso.

Il Presidente Provinciale ANLC  
*Giovanni Sortino*

Il Presidente Provinciale FSdC  
*Giorgio Di Pasquale*

*N.B.: La documentazione richiesta può essere trasmessa  
anche ad una sola delle Associazioni intestatarie*

---

**ASSOCIAZIONE NAZIONALE  
LIBERA CACCIA**  
Via S. Giuliano Macallè S. Elena, 27/A  
97015 MODICA

**FEDERAZIONE SICILIANA  
DELLA CACCIA**  
Via Roma, 92  
97100 RAGUSA

**Ragusa, 6 luglio 2009**  
**Raccomandata A.R.**

*All'Assessorato Agricoltura e Foreste  
Servizio XI - Faunistico Venatorio Ambientale  
All'attenzione del Dr. CAMILLO ALBANESE  
Viale Regione Siciliana 4600  
90145 PALERMO*

*e p.c.*

*Al Dirigente Coordinatore della  
RIPARTIZIONE FAUNISTICO VENATORIA  
U.O.B. 63  
Via DUCEZIO n° 2  
97100 RAGUSA*

**Oggetto: art. 41, commi 5 e 6, legge regionale n. 33/97 – Richiesta chiarimenti**

Le scriventi Presidenze Provinciali di Ragusa delle Associazioni Venatorie ANLC (Associazione Nazionale Libera Caccia) e F.S.d.C. (Federazione Siciliana della Caccia), con la presente **vogliono far rilevare** al superiore Assessorato Regionale – Servizio XI, alcune perplessità circa l'operato della Ripartizione Faunistica Venatoria di Ragusa nei confronti dei trasgressori dell'art. 41, commi 5 e 6, legge regionale n. 33/97 (addestramento, allenamento e gare cani in zone e/o periodi non consentiti) che, a nostro avviso, è **palesamente illegittimo ed ingiustificatamente vessatorio nei confronti dei cacciatori ragusani**.

La R.F.V., infatti, ha impartito direttive al Comando di Polizia Provinciale di Ragusa, circa la sanzione da applicare ai trasgressori dell'art. 41 di cui in oggetto, assimilandola a quella per l'esercizio di caccia in tempo di divieto; tutto ciò, nonostante i chiarimenti impartiti con nota n° 63472 del 1° luglio 2008 dal Dott. Agr. Camillo Albanese del Servizio XI dell'Assessorato Agricoltura e Foreste. In tale nota, al fine di uniformare l'azione amministrativa di tutte le Unità Operative della Regione Sicilia, viene richiamato il prontuario posto in essere dall'Assessorato Agricoltura e Foreste di Palermo, pubblicato sulla G.U.R.S. parte I n. 39 del 5.9.2003.

Orbene, il responsabile del procedimento Dr. Carmelo Francesco Alfano, ergendosi al di sopra anche del Settore XI, continua ad impartire direttive rivolte alla disapplicazione di quanto indicato dal superiore ufficio regionale. Tra l'altro, tali "direttive", sono state inviate solo al Comando di Polizia Provinciale e, paradossalmente, non anche alle Associazioni Venatorie che operano con le loro GG.VV. nel territorio, neanche su loro esplicita e formale richiesta (!?).

Pertanto, le "direttive" della RFV, rivolte a sanzionare chi allena ed addestra i cani in zone e/o periodi non consentiti, mediante l'applicazione delle sanzioni previste per l'esercizio di caccia in tempo di divieto, sono, a nostro avviso, palesamente illegittime per i motivi di seguito elencati.

- 1) La Ripartizione Faunistico Venatoria non ha alcuna discrezionalità, né tantomeno competenza ad impartire direttive sulle sanzioni da irrogare, che siano in contrasto con quanto già stabilito dagli Uffici superiori competenti e pubblicato sulla G.U.R.S.; se opera in tal senso possono ravvisarsi gli estremi di **abuso di potere**.
- 2) La Ripartizione Faunistico Venatorio è tenuta ad irrogare le sanzioni, in base alle infrazioni rilevate dalle Guardie Venatorie.
- 3) Solo le Guardie Venatorie che rilevano l'infrazione sul territorio, possono stabilire a quale tipologia essa è assimilabile.
- 4) L'art.17 della L.R. 33/97, al comma 2 recita testualmente "*Costituisce esercizio venatorio ogni atto diretto all'abbattimento o alla cattura di fauna selvatica mediante l'impiego dei mezzi consentiti dall'articolo 13 della legge 11 febbraio 1992, n. 157*", mentre al comma 3 del medesimo articolo viene evidenziato che "*E' considerato inoltre esercizio venatorio il vagare o il soffermarsi, con mezzi destinati a tale scopo o in attitudine di ricerca della fauna selvatica o in attesa della medesima per abatterla*". Pertanto, chi conduce i cani in campagna per allenarli non può assolutamente essere sanzionato per esercizio di caccia in tempo di divieto, **non essendo il cane un mezzo di caccia**, bensì un ausiliare del cacciatore.
- 5) Solo se si evince il chiaro intendimento di **abbattere la selvaggina** (come ad esempio togliere pietre da un muro per prelevare un coniglio selvatico), potrà applicarsi la sanzione relativa all'esercizio di caccia in tempo di divieto; tale "intendimento", naturalmente può essere rilevato solo ed esclusivamente dalle Guardie Venatorie operanti nel territorio che rilevano l'infrazione.

Tra l'altro, così come previsto dall'art. 8, comma 2, lettera c) della L.R. 33/97, la Ripartizione Faunistico Venatoria di Ragusa non ha ancora provveduto ad individuare, sentiti i comuni interessati, le zone ed i periodi da destinare all'allenamento, all'addestramento e alle gare dei cani da ferma, da cerca e da seguita. Ecco perché, quest'accanimento nei confronti di chi allena i cani fuori dalle zone e/o dai periodi consentiti, ci appare assolutamente ingiustificato e vessatorio nei confronti dei cacciatori ragusani.

Alla luce di quanto sopra, si resta in attesa di un sollecito e definitivo chiarimento sull'argomento da parte di codesto Settore XI dell'Assessorato Agricoltura e Foreste.

Il Presidente Provinciale ANLC  
Giovanni Sortino

Il Presidente Provinciale FSdC  
Giorgio Di Pasquale